

Titolo secondo - La struttura e l'organizzazione

Capo primo: Gli Organi direttivi in genere

Art. 6 – Organi associativi, tecnici, disciplinari, amministrativi e consultivi

1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, disciplinari e di controllo amministrativo e contabile, nonché mediante Commissioni e Servizi.

2. Gli Organi direttivi centrali sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Presidente nazionale;
- c) il Vice presidente nazionale;
- d) il Responsabile del settore tecnico arbitrale;
- e) il Comitato nazionale;
- f) il Comitato nazionale in composizione allargata;
- g) il Consiglio centrale.

3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:

- a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP);
- b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CPA);
- c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale (OTS);
- e) l'Organo Tecnico Sezionale (OTS), nominato dal Presidente di Sezione nei casi previsti dal presente Regolamento;
- f) l'Assemblea sezionale;
- g) il Consiglio Direttivo Sezionale.

4. Gli Organi tecnici nazionali sono:

- a) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B (CAN);
- b) la Commissione arbitri per campionati nazionali di Serie C e di Serie A femminile (CAN C);
- c) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie D, di Calcio Femminile e del Settore per l'attività giovanile e scolastica (CAN D);
- d) la Commissione arbitri interregionale per gli scambi (CAI);
- e) la Commissione arbitri nazionale per il Calcio a cinque (CAN 5);
- f) la Commissione arbitri nazionale per il Beach Soccer (CAN BS).

5. Gli Organi di disciplina sono:

- a) la Commissione nazionale di disciplina di primo grado;
- b) le Commissioni regionali di disciplina di primo grado;
- c) la Commissione di disciplina d'appello;
- d) la Procura arbitrale.

6. L'organo direttivo per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale.

7. Gli Organi direttivi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono:

- a) il Servizio ispettivo nazionale;
- b) i Collegi dei revisori sezionali.

8. Le Commissioni e i Servizi sono:

- a) la Commissione esperti legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica;
- b) le Commissioni di studio e i Servizi, a cui possono essere affidati specifici incarichi operativi, di proposta e consultivi;
- c) i Servizi con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più collaboratori e coordinatori.

9. L'organo centrale di garanzia e controllo dell'osservanza del Codice etico è il Comitato dei garanti.

10. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i relativi poteri.

Capo secondo: Gli Organi direttivi centrali

Art. 7 Assemblea generale

1. Il Presidente dell'AIA indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio dopo lo svolgimento dei giuochi olimpici estivi e comunque non oltre il 15° giorno antecedente l'Assemblea elettiva Figc, dopo che già si sono celebrate le Assemblee sezionali elettive, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale.

2. I lavori dell'Assemblea generale sono diretti da un Presidente eletto con voto palese tra gli associati aventi diritto al voto e che non abbia presentato alcuna candidatura.

3. L'Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell'AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte:

a) con voto unico di lista, il Presidente dell'AIA e il Vice presidente, nonché tre componenti effettivi del Comitato nazionale da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo;

b) tre componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo, mediante l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto. Risulta eletto a componente effettivo per ciascuna macroregione il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze e in caso di parità, quello avente la maggiore anzianità associativa ed in caso di ulteriore parità, quello avente maggiore anzianità anagrafica;

c) i delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali, sempre secondo le modalità previste dal Regolamento elettivo.

4. Partecipano all'Assemblea generale con diritto di voto i Presidenti sezionali eletti in carica, i Delegati sezionali eletti, i Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, i Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi ed associati AIA alla data dell'Assemblea.

I Dirigenti benemeriti FIGC e AIA, di cui al capoverso precedente, non possono essere in un numero complessivo superiore a 15 e, comunque, non potranno superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto in tale Assemblea.

5. Partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica.

6. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora. Non sono ammesse deleghe.

7. Le concrete modalità di svolgimento dell'Assemblea generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono quelle previste dal Regolamento elettivo.

Art. 8 – Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale dell'AIA è eletto, con le modalità indicate nel regolamento elettivo, a scrutinio segreto dai Presidenti sezionali, dai Delegati sezionali, dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti benemeriti AIA, riuniti in apposita Assemblea generale, e resta in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico.

2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vice presidente e da

quattro componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall'accredito da parte di non meno cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto.

3. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata.

È proclamato Presidente il candidato, con la lista collegata, che ottiene la metà più uno dei voti dei presenti accreditati.

Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, si procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio, cui sono ammessi i due candidati, con la rispettiva lista collegata, che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti dei presenti accreditati ed è proclamato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In ogni caso, con la proclamazione del Presidente vengono proclamati eletti automaticamente il Vice presidente ed i quattro componenti effettivi del Comitato nazionale della lista collegata.

4. Il Presidente nazionale rappresenta l'AIA nei rapporti con la FIGC e con tutte le sue componenti interne, nonché nei confronti dei terzi.

5. Il Presidente nazionale indica i principi generali per l'attività tecnica, associativa ed amministrativa dell'AIA, verificandone l'attuazione, ed adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi.

6. Il Presidente nazionale, oltre a quanto altrimenti previsto dal presente regolamento o da disposizioni della FIGC:

- a) presiede il Comitato nazionale ed il Consiglio centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori;
- b) coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici;
- c) sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo CAN, nomina il rappresentante degli arbitri in attività tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carica per il quadriennio olimpico in corso e decade di diritto in ipotesi di dimissioni o perdita della qualifica di arbitro internazionale, con conseguente nomina, con le stesse modalità, di altro rappresentante che resta in carica sino al termine del medesimo quadriennio;
- d) propone al Comitato nazionale la nomina dei componenti degli Organi di disciplina;
- e) indice le Assemblee elettive;
- f) stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato annualmente dalla medesima Federazione;
- g) verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne;
- h) emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale ovvero comportanti divieto di accedere alle manifestazioni sportive; la sospensione cautelare obbligatoria determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica ed associativa e, cessata la misura cautelare, può essere revocata su richiesta dell'interessato ovvero convertita in sospensione facoltativa;
- i) può emettere il provvedimento motivato di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagini per delitti dolosi che recano pregiudizio all'immagine della FIGC o dell'AIA ed alla credibilità della funzione arbitrale; la sospensione cautelare facoltativa ha durata di mesi quattro, prorogabile, persistendone le condizioni, fino al massimo di un anno e determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica, con facoltà del Presidente dell'AIA di inibire lo svolgimento anche dell'attività associativa;
- j) propone al Comitato nazionale, nei casi previsti dal Regolamento, la decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive;

- k) propone al Comitato nazionale la nomina del Responsabile e dei componenti della Commissione esperti legali e al Comitato nazionale in composizione allargata la nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti;
- l) autorizza i Dirigenti benemeriti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 49 e 50, gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva ovvero per la durata dell'incarico e, con provvedimento motivato, revoca tale autorizzazione;
- m) propone al Comitato nazionale le nomine di competenza previste dallo Statuto FIGC, dal presente Regolamento e dalle Norme di funzionamento degli Organi tecnici;
- n) procede, con provvedimento motivato e con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, alla revoca e alla sostituzione di persone da lui nominate;
- o) su richiesta scritta e motivata dell'interessato, acquisito il preventivo parere scritto del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente e valutata la meritevolezza sulla base del precedente legame, può, se non sono trascorsi più di quattro anni dalla data delle dimissioni o della perdita della qualifica di arbitro, provvedere alla riammissione nell'AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare, disponendone il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa;
- p) ad istanza scritta dell'associato e previo parere favorevole scritto del Presidente sezionale, può riconoscere le funzioni di arbitro associativo all'arbitro effettivo, assistente arbitrale ed osservatore arbitrale che, per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l'attività tecnica e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon funzionamento della Sezione di appartenenza; sempre su istanza motivata del Presidente sezionale, può emettere il provvedimento di revoca delle funzioni di arbitro associativo, con conseguente riassunzione della precedente funzione tecnica e, qualora osservatore arbitrale, previo superamento del corso previsto dall'art. 47, comma 8; in ogni caso, gli arbitri associativi non possono superare il limite del 5% della forza sezionale;
- q) propone al Presidente federale gli associati aventi i requisiti tecnici per la nomina ad arbitri, assistenti e osservatori internazionali, sentiti i responsabili dei rispettivi organi tecnici nazionali;
- r) nomina, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, i Dirigenti benemeriti AIA;
- s) assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza e sentito il Vice presidente nazionale, i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale diversi da quelli relativi a nomine, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nazionale alla prima riunione successiva.

Art. 9 Vice presidente nazionale

1. Il Vice presidente nazionale collabora con il Presidente dell'AIA per l'assolvimento delle funzioni attribuite a quest'ultimo, svolge direttamente quelle eventualmente delegategli ed esprime tutti i pareri richiestigli.
2. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente dell'AIA, il Vice presidente svolge le funzioni vicarie, con l'obbligo di sentire in ogni caso il preventivo parere del Comitato nazionale prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento.
3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente dell'AIA, le sue funzioni sono attribuite al Vice presidente, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.
4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice presidente dell'AIA, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, fra i componenti eletti nella lista del Presidente, un nuovo Vice presidente. Il nuovo Vice presidente resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.

Art. 10 Responsabile del settore tecnico arbitrale

1. Il Responsabile dirige il settore tecnico arbitrale, lo gestisce e lo controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo art. 37 e, seguendo le indicazioni del Comitato nazionale, promuove e realizza, mantenendo rapporti di collaborazione col Settore tecnico e col Settore giovanile e scolastico della FIGC, le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli arbitri, degli assistenti arbitrali e degli osservatori arbitrali ed all'uniformità delle prestazioni arbitrali.
2. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, ai fini dell'attività di formazione, può visionare gli arbitri effettivi, gli assistenti e gli osservatori arbitrali appartenenti a qualsiasi ruolo.
3. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, con cadenza periodica, convoca riunioni con i rappresentanti tecnici appositamente nominati dalle Leghe e dalle Componenti tecniche, al fine di esaminare congiuntamente le questioni riguardanti l'attività arbitrale ed eventuali osservazioni pervenute alle stesse Leghe e Componenti da società e tesserati, per poi riferirne ai competenti organi direttivi e tecnici dell'AIA.
4. In caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, un nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale. Il nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale resta in carica sino alla scadenza della stagione sportiva.

Art. 11 Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale è composto dal Presidente dell'AIA, dal Vice presidente, dai tre componenti effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall'Assemblea generale.
2. Al Comitato nazionale partecipano senza diritto di voto:
 - a) il Responsabile del settore tecnico arbitrale;
 - b) i Responsabili degli Organi tecnici nazionali;
 - c) il rappresentante degli arbitri in attività.
3. Il Comitato nazionale, su convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine del giorno, con un preavviso di almeno tre giorni, si riunisce di norma una volta ogni due mesi in via ordinaria. Si riunisce altresì, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
4. Il Comitato nazionale collabora con il Presidente dell'AIA e con il Vice presidente all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali ed espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente dell'AIA, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti.
5. Se non diversamente disposto dal presente Regolamento, le riunioni del Comitato nazionale sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente dell'AIA.
6. Il Comitato nazionale delibera in ordine:
 - a) su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali, all'inquadramento annuale degli Arbitri, degli Assistenti e degli Osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali relativamente alle promozioni e dimissioni;
 - b) all'assegnazione dei fondi federali e delle risorse finanziarie tutte, autorizzando le forme di finanziamento proprie dell'AIA in tutte le sue articolazioni anche periferiche e verificando le relazioni del Servizio ispettivo;
 - c) alla diffusione delle conoscenze delle regole del giuoco del calcio, alla indizione, con bando unico, del Corso Arbitri Nazionale, alla promozione dei corsi per arbitro ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione uniforme delle regole stesse, all'organizzazione e al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento e di verifica e dei controlli sanitari;
 - d) al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento annuale degli arbitri a disposizione degli Organi tecnici periferici ed alle proposte formulate durante ed al termine della stagione sportiva dagli stessi;

- e) ai criteri, anche numerici, dei nominativi da proporre al Presidente dell'AIA per la nomina ad Arbitri benemeriti, nonché alle eventuali revoche di tale qualifica;
- f) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Responsabile del Settore Tecnico, dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali, dei Presidenti dei Comitati regionali arbitri e dei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i Presidenti di sezione delle rispettive Regioni e delle Province autonome, dei componenti, collaboratori e referenti del Comitato regionale e del Comitato delle province autonome di Trento e Bolzano, della Commissione esperti legali e del Servizio ispettivo, nonché alla determinazione del numero dei componenti dei vari Organi citati;
- g) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA e dei vice responsabili, del coordinatore e dei componenti del Settore tecnico arbitrale, nonché alla determinazione del numero dei componenti del medesimo settore;
- h) all'istituzione di nuove Sezioni, con conseguente adozione del codice fiscale, ed all'eventuale soppressione o accorpamento di quelle esistenti, all'istituzione di nuovi Comitati regionali ed all'eventuale soppressione o accorpamento di quelli esistenti;
- i) alla convocazione dell'Assemblea organizzativa e tecnica dei Presidenti sezionali;
- j) alla nomina dei componenti degli organi di disciplina ed al numero di componenti di ciascun organo, da un minimo di tre ad un massimo di quindici, nonché all'istituzione, soppressione o accorpamento delle Commissioni di disciplina regionale;
- k) alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Presidenti sezionali nello svolgimento dell'attività associativa;
- l) alla decadenza dalla carica del Presidente nazionale;
- m) alla gestione del sito internet ufficiale dell'AIA, all'autorizzazione agli Organi direttivi centrali e periferici per l'apertura di propri siti, alle direttive sulle modalità di gestione dei predetti siti e di eventuali siti accesi da singoli associati, sempre che abbiano attinenza all'attività sportiva;
- n) ai congedi motivati richiesti dagli arbitri ai sensi del successivo art. 41;
- o) ai controlli sull'attitudine e l'efficienza fisica degli arbitri, anche a richiesta degli interessati e degli Organi tecnici mediante test atletici e verifiche mediche con le modalità fissate dal Settore Tecnico arbitrale;
- p) all'autorizzazione agli arbitri, previo congedo, ad espletare attività all'estero in favore di altre Federazioni affiliate agli organismi internazionali cui aderisce la FIGC, sia per gli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare attività sul territorio italiano;
- q) alla misura minima delle quote associative annuali determinabili dalle singole Assemblee sezionali e alla ratifica delle proposte di conferimento della Presidenza Onoraria, della nuova titolazione o della modifica della titolazione della Sezione formulate dalle Assemblee sezionali;
- r) all'autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi direttivi periferici, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo, se a favore delle Sezioni;
- s) alla gestione del fondo di solidarietà;
- t) con provvedimento motivato, all'eventuale commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell'immagine della FIGC e/o dell'AIA, ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali;
- u) su proposta del Presidente dell'AIA e con provvedimento motivato, alla decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive, nei casi previsti dal Regolamento;
- v) alla revoca e/o sostituzione, con provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, di persone nominate dal Comitato Nazionale;

w) all'adozione del provvedimento di non rinnovo della tessera e alla eventuale revisione e revoca dello stesso;

z) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice presidente dell'AIA o in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, del nuovo Vice presidente dell'AIA o del nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale. Il componente del Comitato nazionale che venga nominato Vice presidente è sostituito dal primo non eletto nella macro regione di appartenenza.

7. Alle riunioni del Comitato nazionale con all'ordine del giorno la nomina degli Organi tecnici nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico e dei Presidenti dei CRA partecipano solo i componenti eletti.

8. Il Comitato nazionale si riunisce in composizione allargata con la partecipazione, con diritto di voto, dei Presidenti sezionali designati dai Presidenti di sezione di ciascuna Consulta regionale e di ciascuna Consulta delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Delegati degli Ufficiali di gara ed è competente a deliberare in ordine alla adozione del presente regolamento, di quelli secondari e delle eventuali modificazioni, all'approvazione del Codice etico e di comportamento e sue eventuali modificazioni, alla nomina del componente AIA del Comitato dei garanti.

Le riunioni del Comitato nazionale in composizione allargata sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente dell'AIA.

9. I componenti effettivi del Comitato nazionale eletti singolarmente dalla Assemblea generale, in caso di impedimento non temporaneo, di dimissioni e di decadenza, sono automaticamente sostituiti con i primi non eletti della medesima Macroregione.

10. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intero Comitato nazionale ed il Presidente dell'AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di 90 giorni a convocare l'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il Comitato nazionale così eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.

11. Al Comitato nazionale che precede le Assemblee federali ed anche in altri casi sono invitati a partecipare i Delegati effettivi o supplenti degli Ufficiali di gara al fine del coordinamento della rappresentanza dell'AIA sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee federali.

12. Ai componenti eletti in carica del Comitato nazionale, salvo deroga motivata dal Presidente dell'AIA, è fatto divieto di svolgere attività tecnica, restando congelati in ruolo sino alla cessazione della loro carica.

Art. 12 Consiglio centrale

1. Il Consiglio centrale è composto dai componenti del Comitato nazionale, dai Presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano (o dai loro Vice presidenti in caso di impedimento), nonché dai responsabili degli Organi di disciplina nazionale, dal Responsabile della Commissione esperti legali, dai componenti del Comitato dei garanti e dal responsabile del Servizio ispettivo nazionale, dall'ultimo Presidente eletto uscente dell'AIA e dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara.

2. Il Consiglio centrale si riunisce almeno due volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell'AIA, con un preavviso di almeno tre giorni e contenente l'ordine dei lavori.

3. Il Consiglio centrale svolge funzioni di organo consultivo, senza potere deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti d'interesse generale posti all'ordine del giorno ed è altresì organo informativo interno nel quale i componenti, ciascuno in ordine al suo ambito di responsabilità, riferisce delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico, dell'andamento associativo, tecnico e amministrativo e può formulare proposte operative al Comitato nazionale.

4. Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico ed alle materie all'ordine del giorno previsto.

Capo terzo: Cariche elettive e di nomina centrali e periferiche

Art. 13 Requisiti dei candidati

1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente nazionale e di Vice presidente nazionale gli associati che possiedono all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:

- a) siano Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, Dirigenti benemeriti AIA o Arbitri benemeriti;
- b) siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva;
- c) non siano stati colpiti nel corso degli ultimi 10 anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell'AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
- f) non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito una attività commerciale collegata all'AIA o alla FIGC;
- g) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI o la FIGC o l'AIA contro altri organismi riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- h) non siano stati dichiarati decaduti, per una delle cause di cui all'art. 15 del presente Regolamento, da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato; sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la loro elezione.

2. E' eleggibile alla carica di Componente del Comitato nazionale l'associato che possieda all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui al primo comma, ad eccezione della qualifica di Dirigente benemerito o Arbitro benemerito, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbia maturato un'anzianità associativa di almeno venti anni;
- b) abbia compiuto i trentacinque anni di età;
- c) abbia ricoperto uno dei seguenti incarichi: Presidente di sezione, o Presidente CRA o CPA, o componente CRA o CPA, o componente degli organi di disciplina, o componente del Servizio ispettivo nazionale, o Componente della Commissione esperti legali, o Componente del settore tecnico arbitrale, o componente di Commissioni tecniche nazionali.

3. E' eleggibile alla carica di Presidente di sezione l'associato che possieda all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui al primo comma, ad eccezione della qualifica di Dirigente benemerito associato AIA o Arbitro benemerito nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbia maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbia compiuto i ventotto anni di età;
- c) abbia rinunciato da almeno un mese ad incarichi direttivi di nomina in ambito nazionale o regionale, tecnici o associativi ovvero ad incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori.

4. Sono eleggibili quali Delegati degli Ufficiali di gara all'Assemblea federale gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui al primo comma, ad eccezione della qualifica di Dirigente benemerito o di Arbitro benemerito, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbiano compiuto i ventotto anni di età.

5. Sono eleggibili quali Delegati sezionali gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui al primo comma, ad eccezione della qualifica di Dirigente benemerito o di Arbitro benemerito, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbiano compiuto i ventotto anni di età.

6. Fermi gli specifici requisiti previsti per ogni singola carica dal presente Regolamento, possono essere nominati a rivestire le cariche centrali o periferiche, tecniche o associative, coloro che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della qualifica di Dirigente benemerito associato AIA o Arbitro benemerito.

Art. 14 Durata delle cariche

1. Le cariche elettive, ad esclusione di quelle dei Delegati sezionali che durano in carica solo per la specifica attività per cui sono stati eletti, durano un quadriennio e possono essere riconfermate.

2. Per il Presidente nazionale ed i Presidenti di sezione è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3. Nell'elezione del Presidente sezionale in cui sia candidato il Presidente uscente che ricopra tale carica da due o più mandati consecutivi, entrambi di durata superiore a quella minima nel comma precedente, risulta eletto:

- a) il candidato Presidente sezionale uscente che raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validi espressi;
- b) il candidato non Presidente uscente che raggiunga il maggior numero dei voti validi espressi.

4. Qualora nessun candidato ottenga le maggioranze indicate nel comma precedente, il Presidente dell'Assemblea, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, dichiara chiuse le operazioni di voto e l'Assemblea stessa.

La nuova Assemblea elettiva dovrà essere convocata entro 30 giorni, con le modalità e forme di cui all'art. 22.

Il Presidente uscente, in caso di non elezione, non potrà ripresentare nella nuova Assemblea la propria candidatura.

5. Nell'elezione del Presidente nazionale in cui sia candidato il Presidente uscente che ricopra tale carica da due o più mandati consecutivi, entrambi di durata superiore a quella minima indicata nel terzo comma, risulta eletto:

- a) il candidato Presidente nazionale uscente, con la lista collegata, che raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validi espressi;
- b) il candidato non Presidente uscente che raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi espressi.

6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza indicata nel comma precedente e alle elezioni abbiano partecipato due soli candidati, il Presidente dell'Assemblea, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, dichiara chiuse le operazioni di voto e l'Assemblea stessa.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza indicata nel precedente comma 5 e alle elezioni abbiano partecipato più di due candidati, il Presidente dell'Assemblea, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio.

Sono ammessi al secondo turno:

- a) il Presidente uscente che nella prima votazione abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e l'altro candidato che al primo turno ha ottenuto il maggior numero di voti validi e risulta eletto Presidente il candidato Presidente uscente che ottiene una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validi espressi ovvero l'altro candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;

b) i due candidati alla carica di Presidente che hanno ottenuto al primo turno elettivo il maggior numero di voti validi, con esclusione del Presidente uscente che non abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, e risulta eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero dei voti validamente espressi, ai sensi dell'art. 8 comma 2.

Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza indicata nel capo *sub a)* del presente comma, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le operazioni di voto e l'Assemblea stessa.

8. In caso di mancato raggiungimento dei quorum indicati nei commi precedenti, la nuova Assemblea elettiva dovrà essere tenuta entro 45 giorni, convocata con le modalità e forme previste dal Regolamento Elettorale ed il Presidente uscente non potrà ripresentare nella nuova Assemblea la propria candidatura.

9. Alla nuova Assemblea elettiva del Presidente dell'AIA partecipano i medesimi Delegati Sezionali già convocati per la precedente Assemblea.

Art. 15 Decadenze

1. I componenti eletti e quelli di nomina degli Organi direttivi centrali e periferici sono soggetti a decadenza dalla carica in caso di scoperta successiva all'elezione o alla nomina anche di una sola delle cause di ineleggibilità o di sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi per la loro elezione o in caso di gravi irregolarità amministrative accertate con verbale dal Servizio ispettivo nazionale o in caso risultino destinatari di un provvedimento disciplinare definitivo di sospensione superiore a un anno o in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni di Organi direttivi centrali nel corso della medesima stagione sportiva o in caso di assenza ingiustificata ad almeno due Assemblee federali nel quadriennio olimpico. Devono altresì essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interessi per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti o nominati.

2. Per il Presidente del Comitato regionale, del Comitato delle province autonome di Trento e Bolzano e il Presidente di sezione costituiscono cause di decadenza la scoperta successiva all'elezione o alla nomina anche di una sola delle cause di ineleggibilità o di sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi per la sua elezione o per la sua nomina, nonché la commissione di gravi irregolarità amministrative accertate con verbale dal Servizio ispettivo o la commissione di gravi violazioni al regolamento associativo ed a quelli secondari accertata tramite verifiche ispettive, l'essere stato colpito da un provvedimento disciplinare definitivo di sospensione superiore ad un anno o la non approvazione espressamente votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell'Assemblea ordinaria, ove prevista, o l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale e della Consulta delle province autonome di Trento e Bolzano nell'arco della stessa stagione sportiva. Devono altresì essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interessi per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti o nominati.

3. Per i componenti dei Collegi dei revisori sezionali costituiscono cause di decadenza tutte quelle previste a carico dei Presidenti sezionali, ad eccezione di quelle della mancata approvazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa nell'Assemblea ordinaria e dell'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale o provinciale nell'arco della stessa stagione sportiva.

4. La decadenza del Presidente dell'AIA è dichiarata dal Comitato nazionale con motivazione, quella degli altri componenti di Organi direttivi centrali elettivi e di nomina, dei Delegati degli Ufficiali di gara, dei Presidenti di sezione, dei Presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei componenti dei Collegi dei revisori sezionali è dichiarata, con motivazione, dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA.

Tale decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell'essere stati destinatari di una sanzione disciplinare definitiva della sospensione superiore ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è dichiarata previa contestazione dell'addebito all'interessato

ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione.

In ipotesi di decadenza del Presidente dell'AIA, il relativo provvedimento avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale.

5. Avverso la delibera di decadenza il Presidente dell'AIA può proporre ricorso al Tribunale federale a livello nazionale – sezione disciplinare.

6. Avverso le delibere di decadenza i componenti degli Organi direttivi centrali elettivi e di nomina, i Delegati degli Ufficiali di gara, i Presidenti di sezione e i Presidenti del Comitato regionale, del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano ed i componenti del Collegio dei revisori sezionali possono proporre ricorso alla Commissione di disciplina di appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, che decide in unica istanza con deliberazione insindacabile.

Capo quarto: Il Comitato dei garanti

Art. 16 Il Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti, è composto da tre membri di cui uno, con funzioni di Responsabile, nominato dal Presidente del CONI, uno dal Presidente federale ed uno dal Comitato nazionale in composizione allargata su proposta del Presidente dell'AIA, con incarico di durata quadriennale, tra personalità eminenti dello sport o della società civile, di riconosciuta indipendenza ed integrità morale, che abbiano conseguito particolari benemeranze o risultati di ordine sportivo, professionale o culturale.

2. Se i componenti sono associati AIA, agli stessi è fatto divieto di svolgere la attività tecnica e di assolvere altre cariche associative. Dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza.

In ipotesi di dimissioni, revoca od impedimento permanente del componente AIA, si procede alla sua surroga con le modalità previste nel comma precedente e l'incarico avrà durata fino al termine del quadriennio originariamente previsto.

3. Il Comitato dei garanti si avvale degli uffici della FIGC e dell'AIA.

4. Sono compiti del Comitato dei garanti:

a) proporre al Comitato nazionale in composizione allargata il Codice etico e di comportamento e le successive modificazioni;

b) emanare, anche d'ufficio, indirizzi interpretativi sulla applicazione del Codice di etico e di comportamento da trasmettere al Comitato nazionale;

c) esprimere pareri scritti a richiesta degli Organi direttivi centrali e periferici e dei singoli associati sulla correttezza dei comportamenti a tenersi ad opera degli associati nell'ambito sportivo e della vita privata, nonché dirimere eventuali contrasti insorti con comunicazione a tutti gli interessati;

d) controllare e verificare, d'ufficio o su segnalazione di associati, il rispetto del Codice etico e comportamento ad opera di tutti gli associati, emettendo inviti scritti di conformità all'associato e per conoscenza al suo Presidente sezionale per eventuali inadempienze che non assumano rilevanza disciplinare;

e) proporre al Comitato nazionale iniziative utili alla diffusione ed alla conoscenza del Codice etico e di comportamento e collaborare nelle iniziative promosse dagli Organi direttivi centrali e periferici.

5. Il Comitato dei garanti svolge funzioni di controllo della struttura associativa proponendo al Presidente federale ed al Presidente dell'AIA modelli organizzativi volti ad assicurare la massima efficienza e moralità dell'associazione, la piena osservanza del codice etico da parte degli associati e la prevenzione di possibili violazioni regolamentari.

6. Il Comitato dei garanti segnala alla Procura federale o alla Procura arbitrale eventuali violazioni riscontrate che possano avere rilevanza disciplinare. Segnala altresì al Presidente federale e al Presidente dell'AIA inefficienze o irregolarità riscontrate.

Capo quinto: Gli Organi direttivi periferici.

Art. 17 Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano e suoi Vice

1. Il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano è nominato per una stagione sportiva dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, sentiti i Presidenti sezionali.

2. Il Presidente, nell'ambito della Regione e delle Province autonome di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati.

3. Al Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni:

a) proporre al Comitato nazionale la nomina di un Vice presidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporre la revoca per comprovate ragioni;

b) distribuire tra i Presidenti di sezione, in particolare ove le stesse sono più di una in ogni provincia, le gare da designare;

c) convocare con preavviso di almeno tre giorni e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale per le quali predispone l'ordine del giorno, inviandone copia al Comitato nazionale;

d) curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato;

e) nominare uno dei tre componenti del Collegio dei revisori sezionali;

f) delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato;

g) determinare l'organico degli arbitri con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali.

4. In caso d'assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice presidente.

5. Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il suo Vice e tutti i componenti effettivi, dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico, restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l'attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.

Art. 18 Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano

1. Il Comitato regionale e il Comitato delle province autonome di Trento e Bolzano dura in carica una stagione sportiva ed è composto dal Presidente, da un Vice presidente, da componenti, da collaboratori e da referenti di settore, nel numero indicato dal Comitato Nazionale tenuto conto delle effettive esigenze organizzative e delle previsioni di bilancio.

2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno ogni due mesi, devono essere verbalizzate.

3. Al Comitato regionale e al Comitato delle province autonome di Trento e Bolzano sono affidate le seguenti attribuzioni:

a) coordinare e controllare la attività tecnica delle Sezioni della zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato nazionale;

b) collaborare con il Presidente, in attuazione delle norme di funzionamento degli Organi tecnici, all'impiego e controllo tecnico degli arbitri a sua disposizione;

c) trasmettere al Comitato nazionale, per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni e trasferimenti degli Arbitri della regione e della provincia autonoma adottate dai Presidenti sezionali;

d) autorizzare i Presidenti sezionali all'indizione di ulteriori corsi arbitro rispetto a quello nazionale e segnalare al Comitato nazionale le relative richieste; in ogni caso, indicare ai Presidenti sezionali il

- numero massimo degli arbitri da inserire nei ruoli al termine dei corsi, tenuto conto degli organici necessari sulla base delle gare sezionali da designare;
- e) segnalare al Comitato nazionale le richieste proprie e dei Presidenti sezionali per l'indizione di corsi di qualificazione e/o aggiornamento tecnico per Osservatori arbitrali e curarne l'organizzazione se allo stesso delegata;
 - f) trasmettere, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con i Presidenti di sezione per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l'inquadramento degli associati soggetti alla giurisdizione tecnica regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
 - g) trasmettere al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale o provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito formulata dall'Organo tecnico regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
 - h) definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato regionale o provinciale e trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato nazionale ed al Presidente del Servizio ispettivo nazionale;
 - i) approvare il bilancio di previsione delle Sezioni e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni;
 - l) assicurare la diffusione, nell'ambito territoriale di competenza, dei principi del Codice etico e di comportamento, provvedendo all'indicazione di un componente avente funzioni, non esclusive, di referente regionale o provinciale per tale attività;
 - m) assolvere ad ogni ulteriore incarico, eventualmente affidato dal Comitato nazionale.

Art. 19 Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e Bolzano

1. La Consulta regionale e le Consulte delle province autonome di Trento e Bolzano sono composte dal Presidente, dai componenti il Comitato regionale o provinciale, dai Presidenti di sezione, nonché dagli eventuali delegati da quest'ultimi a svolgere le funzioni di Organo tecnico sezionale, con diritto di voto limitatamente alle materie strettamente tecniche, e dal Referente Regionale della Commissione Esperti Legali. In caso di giustificato impedimento, i Presidenti di sezione sono sostituiti dal Vice presidente che svolge funzioni vicarie.
2. La Consulta regionale o provinciale si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte nella stagione sportiva.
3. La Consulta regionale o provinciale:
 - a) verifica l'andamento dell'attività tecnica ed associativa e la conformità della stessa alle direttive del Comitato Nazionale, avanzando eventuali proposte operative;
 - b) esprime al Comitato nazionale parere obbligatorio ma non vincolante sulla istituzione, soppressione e fusione di Sezioni, dopo discussione collegiale nel corso della quale sia stato richiesto il parere dei Presidenti delle sezioni interessate;
 - c) propone al Comitato regionale o provinciale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti l'attività tecnica arbitrale;
 - d) assolve ad ogni ulteriore incarico eventualmente affidato dal Comitato nazionale;
 - e) designa, a seguito di scelta a maggioranza tra i Presidenti di sezione da effettuarsi alla prima riunione di ogni singola stagione, il rappresentante effettivo e quello supplente che parteciperà per ogni stagione sportiva al Comitato nazionale in composizione allargata; per i Comitati composti di due sole sezioni, in ipotesi di mancato accordo, il rappresentante effettivo e supplente si alterna tra le due sezioni ad ogni stagione sportiva.
4. Alle riunioni della Consulta regionale o provinciale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico.
5. Le riunioni della Consulta regionale o provinciale devono essere verbalizzate dal segretario indicato dalla stessa fra i suoi componenti ed una copia del verbale, custodito dal Presidente del Comitato regionale o provinciale, deve essere consegnata ai Presidenti di sezione entro la data della

successiva riunione e comunque trasmessa per conoscenza al Comitato nazionale nei successivi otto giorni.

6. I componenti del Comitato nazionale, o loro delegati, possono partecipare alle Consulte regionali o provinciali, previa autorizzazione del Presidente o in sua assenza del Vice presidente.

Art. 20 Assemblee sezionali – norme comuni

1. Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuta la maggiore età e che risultino nominati arbitri entro il trenta giugno dell'anno precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.

2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

3. Il Presidente sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea tutti gli associati aventi diritto al voto, mediante convocazione scritta riportante l'ordine del giorno inviata tramite il portale informatico AIA e affissa all'albo sezionale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La data di affissione alla bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente del Collegio dei revisori sezionali.

4. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria di norma sono convocate in unica sessione, fatta salva la facoltà di richiederne al Presidente dell'AIA la convocazione in via separata.

5. L'Assemblea non elettiva è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale, nel caso in cui sussistano effettive ragioni di urgenza che non consentano di attendere la normale scadenza annuale. E' convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 degli Associati aventi diritto al voto.

6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.

Art. 21 Assemblea Sezionale Ordinaria

1. L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni anno, al termine della stagione sportiva e, in ogni caso, in una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno.

2. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta.

3. Sono compiti dell'Assemblea sezionale:

a) l'esame, la discussione e la votazione della relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva presentata dal Presidente di Sezione;

b) l'esame, la discussione e la votazione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile del Collegio dei Revisori Sezionali, del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente presentato dal Presidente di Sezione;

c) l'elezione, ogni quadriennio, di due dei tre componenti del Collegio dei Revisori sezionali;

d) le deliberazioni sugli altri argomenti e proposte iscritti all'ordine del giorno, fra i quali l'entità delle quote associative, l'indizione di iniziative di valenza nazionale, la proposta del conferimento della Presidenza Onoraria, della nuova titolazione o della modifica della titolazione della Sezione; le delibere riguardanti la presidenza onoraria e la titolazione sono soggette a ratifica del Comitato Nazionale.

4. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che il Collegio dei Revisori ha verificato la presenza di associati aventi diritto al voto. L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori, da un Vice Presidente, da un segretario, che curerà la verbalizzazione e da due o più scrutatori, che vidimeranno le schede per l'eventuale votazione della relazione e per l'elezione dei componenti il Collegio dei revisori, ove prevista, e poi

collaboreranno allo spoglio. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a seguire l'ordine del giorno ed a impedire la trattazione di argomenti estranei. Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva ed a presentare, mediante specifica relazione amministrativa e contabile, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente, cui fa seguito l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori Sezionali che relaziona sul bilancio consuntivo, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate. Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento. Al termine si procede alla distinta votazione della relazione tecnica ed associativa del Presidente di Sezione e, successivamente, del bilancio consuntivo, che avviene normalmente per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere per voto segreto. Esaurito l'eventuale spoglio il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale e del bilancio consuntivo. Successivamente, ove previsto dall'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea richiede eventuali candidature per l'elezione a componenti del Collegio dei Revisori sezionali e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati. Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti del Collegio dei Revisori sezionali i due associati che hanno riportato il maggior numero di voti validi ed in caso di parità è proclamato il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica. Indica di seguito tutti i candidati che hanno riportato voti validi. Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei due componenti del Collegio dei Revisori sezionali, sono valide con la maggioranza semplice dei voti validi espressi. Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il quinto giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato Regionale o provinciale corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione del Collegio dei Revisori sezionali.

5. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo.

6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea.

7. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione in carica entro trenta giorni dalla conoscenza della delibera per sanare i vizi riscontrati.

8. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe, il Comitato Nazionale dispone immediato accertamento, avvalendosi del Servizio Ispettivo Nazionale e del Settore Tecnico. Gli esiti ispettivi, formalizzati in una specifica relazione, sono comunicati al Comitato Nazionale per l'eventuale adozione dei provvedimenti di sua spettanza e, successivamente, da esso trasmessi al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di competenza e al Presidente di Sezione, cui spetta l'onere di assicurare l'affissione all'albo sezionale della relazione per almeno trenta giorni consecutivi.

Art. 22 Assemblea sezionale elettiva

1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico.
2. Ogni Assemblea si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale o provinciale di un componente dallo stesso designato.
3. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega.
4. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione e dei Delegati Sezionali all'Assemblea Generale eventualmente spettanti sulla base del numero degli associati iscritti alla data del trenta giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni.
5. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere indetta dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale, entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento. Il nuovo Presidente sezionale eletto resta in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.
6. Per la presentazione delle candidature a delegato sezionale non è prevista alcuna firma di presentazione da parte di altri associati; per quella a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del trenta giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni.
7. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.

Art. 23 Presidente di sezione

1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e dura in carica per il quadriennio olimpico di riferimento.
2. Il mandato può venir meno anticipatamente rispetto alla scadenza in caso di morte, grave impedimento all'esercizio delle funzioni per motivi di salute, dimissioni volontarie rassegnate al Comitato nazionale, decadenza.
3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:
 - a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA, dal Comitato nazionale e dai Comitati Regionali e Provinciali di competenza, l'attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS), l'attività amministrativa e quella associativa;
 - b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva se richieste dall'OTR o OTP;
 - c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo Sezionale AIA, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o provinciale;
 - d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, ai quali possono essere delegate funzioni, e tra questi uno o più Vice Presidente Sezionale, e provvedere all'eventuale motivata revoca e sostituzione;
 - e) convocare con ogni mezzo e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno;
 - f) convocare l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria;

- g) provvedere, sulla base dei risultati degli esami sostenuti e dell'acquisizione dei documenti prescritti, alla nomina degli arbitri ed alla formazione e tenuta, anche in via telematica, del loro fascicolo personale, che viene custodito in Sezione, nonché all'inoltro di copia, anche in via telematica, dello stesso all'OTR o all'OTP all'atto della promozione;
- h) deliberare in ordine all'accettazione delle dimissioni degli associati appartenenti alla Sezione, salvo nei confronti di quelli che non consegnino la tessera federale e che siano già destinatari di atti di contestazione disciplinari per i quali la competenza all'accettazione delle dimissioni spetta al Presidente Nazionale, cui deve inoltrare la pratica con il proprio parere;
- i) curare il rapporto associativo degli arbitri appartenenti alla sezione;
- j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale;
- k) curare, avvalendosi di eventuali collaboratori, la formazione ed il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria, anche tramite le riunioni tecniche obbligatorie da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici, e organizzare le riunioni associative e tecniche ed i corsi per nuovi arbitri;
- l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura Arbitrale competente tutte le presunte infrazioni rilevate;
- m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
- n) autorizzare la richiesta di trasferimento di un proprio associato ad altra Sezione ed accettare il trasferimento di altro associato alla propria Sezione, con immediata motivata comunicazione scritta o per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA da inviare al richiedente, all'Organo Tecnico di appartenenza, al Presidente del Comitato Regionale o provinciale ed al Comitato Nazionale. E' fatto obbligo all'interessato di presentarsi alla nuova Sezione di appartenenza entro giorni 60 dalla predetta comunicazione e al Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'interessato; in caso di conflitto tra i Presidenti sezionali in ordine al richiesto trasferimento, ogni deliberazione è demandata al Comitato Nazionale;
- o) esonerare dal versamento delle quote associative, valutate le specifiche esigenze sezionali e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale, provvisoriamente gli arbitri di nuova nomina per un periodo liberamente determinabile ma non eccedente, in ogni caso, il primo anno di appartenenza associativa e definitivamente gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno di età;
- p) incassare le quote associative nonché sollecitare per iscritto, per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA, gli associati morosi decorsi quindici giorni dalla scadenza del pagamento rimasto inevaso; il rateo anticipato semestrale od annuale di quote incassato dalla Sezione di appartenenza dell'associato resta definitivamente acquisito alla stessa anche se successivamente, nel medesimo periodo annuale o semestrale, l'associato cessa, per qualsiasi motivo, di farvi parte;
- q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere contributi per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo delle Sezioni;
- r) impiegare gli osservatori arbitrali della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali, quali osservatori "Tutor" degli A.E. di nuova nomina e comunque con anzianità associativa non superiore a due stagioni sportive con funzioni di assistenza associativa in Sezione e tecnica alle loro prestazioni arbitrali. L'accompagnamento dei giovani arbitri alla direzione della gara è equiparata a tutti gli effetti per il "Tutor" alla visionatura dell'O.A., senza attribuzione di voto;
- s) fissare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli arbitri fuori ruolo e per gli associati che svolgono attività a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione;
- t) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, l'istituzione dei premi sezionali.
4. Nel caso di assenza o impedimento, anche per effetto di provvedimento disciplinare, il Presidente di Sezione, sempre che il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario

straordinario, è sostituito, sino al momento della elezione del nuovo Presidente, dal Vice Presidente. Nelle Sezioni ove siano stati nominati due Vice Presidenti ai sensi del successivo art. 24, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vice Presidente vicario e, in caso di sue dimissioni, assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente.

5. Il nuovo Presidente Sezionale eletto in sostituzione di quello che ha cessato anticipatamente la sua funzione rimane in carica per il tempo residuo al raggiungimento del quadriennio olimpico.

6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita nella qualifica di osservatore arbitrale, anche in deroga ai limiti di età di cui all'art. 47, previa sessione di verifica tecnica, da parte di una commissione nominata dal Comitato nazionale, sostitutiva del corso di qualificazione previsto dall'art. 47 o, se osservatore arbitrale, resta congelato in tale funzione. Al termine del suo incarico viene immesso o nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva tali funzioni o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale previsto dalle Norme di Funzionamento, qualora sussistano le condizioni ivi fissate, e presso l'Organo Tecnico Regionale o Provinciale, in tutti gli altri casi.

7. E', comunque, data facoltà al Presidente eletto nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo a disposizione di un OTN o Arbitro effettivo beach soccer o Assistente Arbitrale, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale, di nominare altro associato della sua sezione, con qualifica di osservatore arbitrale, alle funzioni di Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori arbitrali per la durata di una stagione sportiva.

In tal caso al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione.

Art. 24 Consiglio direttivo sezionale

1. Il Presidente di Sezione nomina, nei limiti derivanti dai componenti di diritto e di quelli massimi complessivi, i componenti del CDS specificandone le singole attribuzioni comprese quelle di segretario, cassiere e formatore degli associati sul Codice Etico e di Comportamento e, all'atto dell'insediamento dello stesso, provvede a designare il Vice Presidente; per le Sezioni con più di centoventi associati può designare due Vice Presidenti, ad uno dei quali assegna funzioni vicarie. Le attribuzioni e le deleghe non eliminano la responsabilità del Presidente di Sezione per tutta l'attività sezionale. Il CDS può essere integrato con i referenti di settore, senza diritto di voto.

2. Il Consiglio Direttivo Sezionale (CDS) dura in carica una stagione sportiva e, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, è composto dal seguente numero di consiglieri, ivi compresi quelli aventi l'attribuzione di Organo Tecnico Sezionale, se nominato, di Vice Presidente, di collaboratore per il Calcio a 5, di segretario e cassiere:

- a) da due a otto consiglieri per le Sezioni fino a cento associati;
- da nove a dodici consiglieri per le Sezioni aventi da centouno a duecento associati;
- da tredici a sedici consiglieri per le Sezioni aventi da duecentouno a trecento associati;
- da diciassette a venti consiglieri per le Sezioni aventi più di trecento associati;

b) dai candidati a Presidente di Sezione i quali, pur non riuscendo eletti, abbiano riportato almeno il 25% dei voti validamente espressi; essi entrano a far parte di diritto del CDS per l'intero quadriennio olimpico, fatte salve sopravvenute dimissioni o altri impedimenti definitivi, e la loro presenza non comporta la sottrazione di un eguale numero di consiglieri di nomina presidenziale ai sensi del precedente comma 2, ma costituisce valore aggiunto.

3. Qualora l'organico sezionale dovesse diminuire nel corso del quadriennio, la composizione del CDS rimarrà numericamente invariata; può variare, invece, in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso del quadriennio.

4. Il CDS è convocato, di norma, almeno ogni due mesi e le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di

pertinenza della vita sezionale posti all'ordine del giorno dal Presidente di sezione. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.

6. Il componente del CDS che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, anche non consecutive, nella stagione sportiva, è dichiarato decaduto dalla carica con determinazione del Presidente di Sezione.

7. La sostituzione di un componente il CDS a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina da parte del Presidente di Sezione e gli eventuali componenti nominati nel corso della stagione sportiva cessano automaticamente dalle funzioni il 30 giugno successivo.

8. Le dimissioni, la decadenza o l'impedimento permanente del Presidente sezionale comportano la decadenza del CDS, che resta in carica in prorogatio per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sotto la direzione del Vice Presidente, in conformità all'art. 23, comma 4, e fino all'elezione del nuovo Presidente sezionale, da indire entro novanta giorni.

9. Alle riunioni del CDS possono essere invitati altri associati ed i collaboratori in relazione al loro specifico incarico o competenza.

10. Ai componenti e agli eventuali collaboratori del CDS, è consentito svolgere l'attività tecnica nell'Organo di inquadramento.

Art. 25 – Organi tecnici in genere

1. Tutti gli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per una stagione sportiva ed eventuali componenti nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine.

2. Gli Organi Tecnici provvedono:

a) ad impartire agli arbitri in organico le direttive specifiche per la loro attività, all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale;

b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico, alle designazioni di competenza;

c) alle prove atletiche, ai raduni e, ove previsti, ai controlli sanitari degli arbitri in organico, previa loro convocazione, anche per le sessioni successive in caso di assenza senza preventiva e documentata giustificazione, per iscritto o in via telematica tramite la piattaforma informatica AIA e previa autorizzazione del Comitato Nazionale, ove necessaria;

d) in attuazione delle Norme per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri in organico;

e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri in organico con le modalità fissate dalle Norme di funzionamento;

f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore.

3. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 41 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare.

4. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione.

5. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze le Norme di funzionamento approvate dal Comitato Nazionale.

6. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile.

7. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici è fatto divieto di svolgere altra attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.

8. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN, CAN C, CAN D e CAI non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di quattro stagioni sportive, anche non consecutive.

I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN 5 e CAN BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive.

I Presidenti e Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere nella stessa funzione per di più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.

I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.

Art. 26 – Organi Tecnici Nazionali

1. La Commissione Arbitri per i campionati di serie A e di serie B (CAN) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA, nonché alle designazioni per le gare ove è prevista la video assistenza arbitrale.

2. La Commissione Arbitri per il campionato di Serie C (CAN C) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Pro, per le gare del campionato Nazionale di Serie A femminile e di Coppa Italia organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA..

3. La Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, per le altre competizioni nazionali di calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e scolastica (CAN D) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dal Dipartimento dell'Interregionale, per le gare delle altre competizioni di calcio femminile organizzate dalla Divisione Calcio Femminile e di quelle del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

4. La Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi (CAI), provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla LND, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e per le gare del campionato di Serie C di Calcio Femminile e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

5. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (CAN 5) provvede alle designazioni arbitrali per tutti i campionati organizzati dalla Divisione calcio a cinque della LND e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA

6. La Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS) provvede alle designazioni arbitrali per tutti i campionati organizzati dal Dipartimento Beach Soccer della LND e per le gare eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

7. Il Comitato Nazionale può autorizzare gli Organi Tecnici Nazionali a delegare le designazioni di arbitri e assistenti arbitrali, ovvero dei soli arbitri o dei soli assistenti, in gare di loro competenza ad altri Organi Tecnici operanti in campionati di livello inferiore o superiore.

8. Gli Organi Tecnici Nazionali sono composti da un Responsabile nominato dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, nonché da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale, che provvede alla loro nomina su proposta del Presidente dell'AIA, sentito il Responsabile stesso.

Art. 27 – Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e di Organo Tecnico Provinciale (OTP) delle Province autonome di Trento e Bolzano sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato Provinciale Arbitri, che si avvale dell'operato dei Componenti del Comitato Regionale e Provinciale. Lo stesso provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate, rispettivamente, dal Comitato Regionale e dal Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano della FIGC - LND e SGS della propria area geografica di competenza e delle altre gare indicate dal Presidente dell'AIA e dal Presidente Federale.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:

a) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il calcio a undici a componenti dell'Organo Tecnico per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;

b) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il Calcio a Cinque ad un componente ovvero, in ragione di comprovate esigenze tecniche, a più componenti individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica nel ruolo, per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;

c) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'OTR e dell'OTP;

d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale e provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d);

e) propone al Comitato Nazionale la nomina dei componenti, dei referenti e dei collaboratori dell'OTR e dell'OTP nell'ambito dei limiti numerici fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. f);

3. Le funzioni di OTS sono svolte dal Presidente di Sezione, che si avvale di eventuali componenti dallo stesso nominati e scelti all'interno del Consiglio Direttivo Sezionale per la singola stagione sportiva.

E' data facoltà all'OTS di avvalersi di collaboratori.

L'Organo Tecnico Sezionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali o Locali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più Sezioni nella medesima provincia ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dall'Organo tecnico regionale o provinciale.

4. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il calcio a 5, di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.

Capo settimo: Gli Organi di Disciplina.

Art. 28 Organi di disciplina in genere

1. Sono organi di disciplina dell'AIA:

a) la Commissione Nazionale di Disciplina di I grado;

b) le Commissioni Regionali di Disciplina di I grado;

c) la Commissione di Disciplina di Appello;

d) la Procura Arbitrale.

2. I componenti degli Organi di disciplina restano in carica per un quadriennio.

3. Per tutti i componenti degli Organi di disciplina vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica. Dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.

4. Gli Organi di disciplina, in ogni stato e grado del procedimento disciplinare AIA, devono cooperare lealmente con gli Organi di giustizia federali.

Art. 29 Commissioni di Disciplina

1. Nell'ambito dei principi fissati dal precedente art. 3, le Commissioni di Disciplina sono competenti a giudicare le infrazioni commesse in violazione del presente regolamento e di ogni altra norma associativa dagli associati arbitri e dirigenti e, per questi ultimi, ad eccezione di quelli eletti dall'Assemblea Generale, dei componenti del Comitato dei Garanti e dei componenti degli Organi di Disciplina Nazionale che sono sottoposti al giudizio degli Organi federali.
2. Le Commissioni di Disciplina sono composte da un Presidente, da un Vice Presidente e da un numero di componenti, da un minimo di tre ad un massimo di quindici, fissato dal Comitato nazionale, tenuto conto delle effettive esigenze.
3. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti delle Commissioni di Disciplina Nazionali e delle Commissioni di Disciplina Regionali sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA e devono essere scelti tra gli arbitri benemeriti o osservatori arbitrali.
4. Le Commissioni di Disciplina giudicano con la partecipazione del Presidente e di almeno due componenti, convocati dal presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal componente con maggiore anzianità arbitrale o in caso di pari anzianità da quello di maggiore età.
5. Alle riunioni delle Commissioni di Disciplina partecipa un segretario nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, anche tra i componenti della Commissione.
6. Le decisioni delle Commissioni di disciplina hanno effetto solo in ambito AIA.

Art. 30 Commissioni di disciplina di primo grado nazionali e regionali

1. Le Commissioni di Disciplina di primo grado deliberano in ordine alle infrazioni commesse in violazione del presente regolamento e ad ogni altra norma associativa, ferma restando la giurisdizione federale ai sensi del precedente art. 3 e dalle corrispondenti norme dello Statuto federale.
2. La Commissione di Disciplina Nazionale è competente a giudicare in ordine:
 - a) alle violazioni disciplinari commesse dai componenti degli organi di disciplina regionale;
 - b) alle violazioni commesse da associati non sottoposti al giudizio degli Organi federali ed inquadrati quali arbitri effettivi, assistenti arbitrali, osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, quali dirigenti ed arbitri benemeriti, quali componenti del Settore Tecnico Arbitrale, del Servizio Ispettivo, della Commissione Esperti Legali, delle Commissioni di studio, dei Comitati Regionali, dei Consigli Direttivi Sezionali e dei Collegi dei Revisori Sezionali;
 - c) alle violazioni commesse da associati sottoposti al giudizio delle Commissioni di Disciplina Regionali laddove le infrazioni ascritte risultino connesse, oggettivamente o soggettivamente, con quelle attribuite agli associati di cui alla lettera b) del presente articolo;
 - d) alle violazioni commesse da associati sottoposti al giudizio delle Commissioni di Disciplina Regionale, qualora sussistano particolare ragioni di rilevanza, o particolari situazioni locali, che rendano necessario o opportuna la deroga alle comuni regole sull'attribuzione di competenza; in tale ipotesi, il provvedimento motivato del Presidente della Commissione di Disciplina Nazionale è comunicato al Presidente della Commissione di Disciplina Regionale originariamente competente, con facoltà, da parte di quest'ultimo, di proporre, nel termine perentorio di giorni dieci dal suo ricevimento, conflitto di competenza avanti la Commissione di Disciplina di Appello limitatamente alla verifica della sussistenza o meno dei predetti motivi di deroga alle comuni regole.
3. Le Commissioni di Disciplina Regionali sono competenti a giudicare delle infrazioni al presente regolamento e ad ogni altra norma associativa ascritte agli associati a disposizione degli Organi Tecnici periferici della propria regione, salvo quanto disposto nei commi precedenti e ferma restando la giurisdizione federale ai sensi del precedente art. 3 e della corrispondente norma dello Statuto Federale.
4. I Presidenti delle Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali, su istanza motivata della Procura Arbitrale, possono disporre, prima dell'atto di deferimento, la sospensione cautelativa, per un periodo non superiore a due mesi, dell'associato nei cui confronti sono in corso indagini, laddove

la violazione disciplinare per la quale si procede sia di tale gravità da recare pregiudizio al buon nome dell'Associazione ovvero renda necessaria, per concrete e specifiche ragioni, in via d'urgenza ed eccezionale, l'interruzione temporanea del rapporto associativo e dell'attività dell'associato.

5. A deferimento avvenuto il Presidente delle Commissioni di disciplina di primo grado, in considerazione della gravità delle violazioni disciplinari contestate e degli elementi di prova al momento acquisiti, può disporre con l'atto di contestazione la sospensione cautelativa dell'associato deferito sino alla conclusione del giudizio di primo grado.

6. I provvedimenti di sospensione cautelativa non sono impugnabili e comportano gli effetti previsti dall'art. 53, commi 2 e 3.

Art. 31 Commissione di Disciplina di Appello

1. La Commissione di Disciplina di Appello è competente a giudicare, in seconda ed ultima istanza, in ordine alle impugnazioni proposte dagli associati o dalla Procura arbitrale avverso le delibere assunte dalle Commissioni di Disciplina nazionale e regionali.

2. Essa è, altresì, competente in ordine:

a) ai ricorsi per revisione delle delibere definitive di ogni Commissione di Disciplina;

b) ai conflitti di competenza tra Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali e tra queste ultime, sollevati, prima della decisione del caso, d'ufficio o su istanza di parte, dalla Commissione presso cui pende il giudizio;

c) ai reclami e ricorsi previsti dal regolamento delle assemblee elettive dell'AIA;

d) ai reclami proposti dagli associati avverso irregolarità di convocazione e/o di svolgimento delle Assemblee Sezionali;

e) in unica istanza in ordine ai ricorsi avverso le declaratorie di decadenza del Presidente di Sezione, dei componenti eletti del Comitato Nazionale, dei Delegati degli Ufficiali di gara e dei componenti dei Collegi dei Revisori sezionali e di tutti gli associati con cariche di nomina.

Art. 32 Procura Arbitrale

1. La Procura Arbitrale è composta dal Procuratore, da due Vice Procuratori e dai Sostituti il cui numero è determinato dal Comitato Nazionale. Tutti i componenti della Procura sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA.

2. La Procura Arbitrale, organo inquirente e requirente, ha il compito di promuovere l'azione disciplinare d'ufficio o su segnalazione, di provvedere allo espletamento delle indagini sui fatti comunque configuranti violazione disciplinare commesse dagli associati e di procedere, quando ne sia il caso, al deferimento in via autonoma degli associati, che non rivestano la qualifica di Dirigenti arbitrali eletti dall'Assemblea Generale o di componenti degli Organi di disciplina nazionale, dinanzi alle Commissioni di disciplina competenti, indicando anche la sanzione.

3. La segnalazione alla Procura Arbitrale di presunte violazioni disciplinari può essere presentata dal Presidente dell'AIA, dai responsabili degli Organi tecnici, dai Presidenti dei Comitati Regionali e provinciali, dai Presidenti di Sezione, dai Presidenti delle Commissioni di disciplina e dal Presidente del Comitato dei garanti. Il singolo associato deve far pervenire la segnalazione al Presidente di Sezione, il quale è tenuto a trasmetterla alla Procura Arbitrale.

4. Al Procuratore Arbitrale, titolare dell'azione disciplinare, è attribuito il compito di assicurare il coordinamento dei Vice Procuratori e dei Sostituti, delegati alle indagini, al deferimento ed a rappresentare la Procura dinanzi alle Commissioni Regionali e Nazionali al fine di assicurare l'uniforme esercizio dell'attività inquirente e requirente su tutto il territorio nazionale. I sostituti procuratori delegati nell'ambito regionale si avvalgono delle sedi del Comitato Regionale e del Comitato provinciale ed all'occorrenza delle Sezioni.

5. Il Procuratore Arbitrale o un suo sostituto, partecipa obbligatoriamente alle riunioni tenute dalle Commissioni di disciplina alle quali lo stesso ufficio o il deferito abbiano chiesto l'audizione

personale. Nel caso non vi siano richieste di audizione, la Procura arbitrale deve formulare, le proprie conclusioni presso la Commissione di Disciplina, salvo che non l'abbia già fatto con l'atto di deferimento.

6. La Procura Arbitrale può richiedere il provvedimento di sospensione cautelativa previsto dall'art. 30, comma 4 del presente Regolamento.

7. La Procura Arbitrale può impugnare, nei casi previsti, i provvedimenti delle Commissioni di disciplina ovvero quelli emessi dai Presidenti delle stesse in sede di giudizio semplificato.

8. La Procura Arbitrale si avvale della collaborazione di un segretario nominato dal Presidente dell'AIA su proposta del Procuratore Arbitrale.

9. Se nel corso delle indagini o di un procedimento in ambito AIA emergano presunte violazioni il cui accertamento è di competenza degli organi di giustizia federale, la Procura Arbitrale trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. A seguito della trasmissione degli atti di cui sopra le indagini od il procedimento devono essere sospesi.

10. Se al termine delle indagini, la Procura Arbitrale ritenga manifestamente infondata la segnalazione o ritenga gli accertamenti effettuati non idonei a configurare una fattispecie di rilevanza disciplinare, emette provvedimento di archiviazione, non impugnabile, da comunicare al Presidente dell'A.I.A..

Nelle procedure in cui l'associato sottoposto ad indagini sia stato a qualsiasi titolo informato delle stesse da parte della Procura Arbitrale, il provvedimento di archiviazione va trasmesso, senza formalità di sorta e anche in via telematica, all'associato interessato, al competente Presidente Sezionale e all'Organo segnalante, se diverso.

Capo ottavo: L'organo consultivo.

Art. 33 Commissione Esperti Legali

1. La Commissione Esperti Legali, composta unicamente da associati, è istituita presso la sede centrale, con un referente presso ogni Comitato Regionale, con funzioni consultive e di studio al servizio degli Organi direttivi e dei singoli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti Sezionali, per questioni che attengono al presente Regolamento, alle norme secondarie e comunque a quelle connesse all'attività arbitrale, con esclusione di quelle di rilevanza disciplinare.

2. La Commissione Esperti Legali esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza al Presidente dell'AIA, al Comitato Nazionale, ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidente di sezione, segnala le disposizioni normative che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale.

3. Il suo Responsabile, il Vice Responsabile ed i componenti centrali e periferici sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, durano in carica per una stagione sportiva e quelli eventualmente nominati durante la stagione cessano automaticamente dalle funzioni il successivo 30 giugno.

4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica.

5. La Commissione Esperti legali predisporre per ogni Regione e Provincia autonoma un elenco degli associati iscritti agli Ordini degli Avvocati e coordina e dirige il servizio di assistenza legale gratuita a favore degli associati vittime di violenze e di altri atti lesivi del ruolo arbitrale, secondo le modalità fissate dal Comitato Nazionale.

6. La Commissione Esperti Legali, con la collaborazione degli Organi di Giustizia, organizza e cura il servizio di massimario delle delibere disciplinari di ogni ordine e grado e dei pareri dei Comitati dei Garanti, promovendo iniziative per renderli noti a tutti gli Associati.

Capo nono: Il Servizio Ispettivo e gli organi di controllo amministrativo e contabile.

Art. 34 Servizio Ispettivo Nazionale

1. Il Servizio Ispettivo Nazionale è l'Organo centrale di controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'AIA che deve svolgersi nel rispetto delle norme amministrative e dei regolamenti contabili della FIGC.
2. Esso vigila su tutte le entrate e le spese di tutti gli Organi Direttivi centrali e periferici dell'AIA, sui bilanci preventivi e consuntivi ed esprime gli eventuali pareri preventivi richiestigli dagli Organi assoggettati al suo controllo.
3. Il Servizio ispettivo verifica periodicamente, almeno una volta per stagione sportiva, la legittimità ed il merito dell'operato degli Organi direttivi centrali e dei Presidenti dei CRA. Verifica, inoltre, almeno una volta ogni biennio la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti di Sezione e del Collegio dei Revisori Sezionali, redigendo appositi verbali da inoltrare al Presidente dell'AIA ed in copia al responsabile dell'organo controllato. In caso di accertata irregolarità il Servizio Ispettivo indica nel medesimo verbale con quali modalità si deve porre rimedio e invia copia della sua relazione anche alla Procura Arbitrale Nazionale per l'eventuale accertamento di infrazioni sotto il profilo disciplinare.
4. Il Servizio Ispettivo, nel caso riscontri gravi irregolarità nella gestione contabile-amministrativa dell'organo controllato, tali da renderla inveritiera o comunque inattendibile, può proporre nel suddetto verbale la motivata richiesta al Presidente dell'A.I.A. di decadenza dalla carica di Presidente Sezionale o di componente del Collegio dei Revisori Sezionali o di revoca del Presidente CRA e CPA.
5. Il responsabile del Servizio Ispettivo, del Vice Responsabile ed i suoi componenti sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, che provvede anche in ordine alla composizione numerica; restano in carica per una stagione sportiva e, quelli eventualmente nominati durante la stessa, cessano automaticamente dalla funzione il 30 giugno della stagione di riferimento.
6. Per tutti i componenti del Servizio Ispettivo vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica. Dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.
7. Il Responsabile e i Componenti del Servizio Ispettivo non possono permanere nella stessa funzione per di più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.
8. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Servizio Ispettivo Nazionale presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.
9. L'AIA, i suoi organi e qualsiasi sua struttura, sono soggetti a verifiche ispettive dei competenti organi della FIGC, in ordine alla gestione delle risorse federali.

Art. 35 Collegio dei Revisori Sezionali

1. Il Collegio dei Revisori Sezionali è composto da tre membri, di cui uno nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano all'interno degli associati della Sezione e che abbia competenza specifica in materia contabile ed amministrativa, e gli altri due eletti nell'Assemblea Sezionale ordinaria, e dura in carica per quattro stagioni sportive. I tre membri, alla prima riunione utile, eleggono a maggioranza il Presidente.
2. La surrogazione del membro nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano avviene con nuova nomina. La surrogazione dei due membri eletti dall'assemblea Sezionale avviene con il primo dei non eletti, prevalendo in caso di parità quello con maggior anzianità associativa o, in caso di pari anzianità, quello di maggior età anagrafica e così a seguire. Il Presidente di Sezione comunica per iscritto e senza indugio ai nuovi revisori la loro entrata in funzione.

Qualora, non sia possibile, nel corso del quadriennio di competenza, provvedere alla surroga dei componenti eletti a qualsiasi titolo receduti dall'incarico con quelli non eletti e sia venuto meno il numero di componenti previsto dal successivo settimo comma, il Presidente Sezionale, entro trenta giorni, dovrà convocare, con le modalità previste dai precedenti articoli 20 e 21, la Assemblea Sezionale suppletiva per la elezione del componente o dei componenti del Collegio mancanti, che rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio di competenza.

3. Qualora il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, dichiara la decadenza dei componenti eletti del Collegio dei Revisori Sezionali, i componenti devono essere subito sostituiti con i primi dei non eletti. Nel caso di decadenza del componente nominato, il Presidente del CRA e del CPA dovrà provvedere a sostituirlo. Gli stessi resteranno in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso

4. Il Collegio dei Revisori Sezionali esercita il controllo di legittimità e di merito sulle entrate e sugli impieghi della Sezione, la verifica della conformità tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, del versamento delle quote associative e dell'effettuazione dei rimborsi spese arbitrali e svolge le funzioni di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto nelle assemblee sezionali.

5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno trimestralmente e, espletate le verifiche di sua competenza, redige un verbale nell'apposito registro che consegna in copia al Presidente Sezionale ed inoltra in copia al Servizio Ispettivo. Qualora rilevi irregolarità amministrative e contabili indica al Presidente Sezionale con quali modalità deve porvi rimedio.

6. Il Collegio dei Revisori Sezionali redige una relazione sull'andamento amministrativo e contabile di ogni esercizio finanziario e del relativo bilancio consuntivo, non soggetta a votazione, che consegna al Presidente Sezionale dieci giorni prima dell'Assemblea Sezionale ordinaria e della quale il Presidente del Collegio darà lettura all'Assemblea Sezionale ordinaria dopo la presentazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa del Presidente Sezionale e prima della votazione.

7. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori Sezionali sono assunte a maggioranza dei suoi componenti e di tutte le riunioni va redatto il verbale nell'apposito registro, ad opera del suo Presidente, che dovrà essere conservato in Sezione.

8. I componenti del Collegio sono autorizzati allo svolgimento dell'attività tecnica ed associativa.